

TI_GERICHTE 11.1997.27 vom 9. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.27

FR: TI_GERICHTE 11.1997.27 du 9 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1997.27 del 9 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

In concreto è litigioso il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie. Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3'637.70, quello della moglie in fr. 1'990.30 e quello della figlia _____ in fr. 935.– mensili. Per quel che concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr. 4'591.–, composto dello stipendio netto di fr. 3'911.– e della partecipazione dei figli maggiorenni alle spese domestiche di fr. 680.–, uno stipendio di apprendista percepito da _____ di fr. 500.– mensili e l'inattività lavorativa della moglie, sprovvista di reddito. Il Pretore, dopo aver constatato che il marito disponeva, dedotto il proprio fabbisogno minimo e una partecipazione di fr. 300.– al mantenimento di _____, di un'eccedenza di fr. 653.30, ha attribuito quest'ultimo importo alla moglie. I. Sull'appello principale

E. 3

L'appellante non condivide il calcolo del Pretore e rivendica un contributo alimentare mensile di fr. 1'959.15. Essa critica dapprima la determinazione del reddito percepito dal marito, asserendo che a suo avviso quest'ultimo percepisce altri redditi oltre quelli dichiarati, alla luce dell'elevato tenore di vita condotto dalla famiglia durante la comunione domestica. Essa rileva che il marito è azionista unico della _____ e ne è membro del consiglio di amministrazione, oltre a essere revisore della _____, ciò che comporterebbe redditi supplementari. Se non che tale assunto, allo stadio attuale della procedura, poggia unicamente sulla personale convinzione dell'appellante e non è sorretto dalle risultanze dell'istruttoria cautelare. L'incarto fiscale del convenuto, richiamato agli atti, non consente di accertare altri redditi oltre allo stipendio di complessivi fr. 3'911.– mensili, né sono emersi altri dati oggettivi che possano rendere verosimile l'affermazione dell'appellante. La censura si rivela quindi sprovvista di fondamento.

E. 4

L'appellante critica in seguito il fabbisogno del marito così come calcolato dal Pretore. Essa adduce che l'onere di locazione per l'appartamento coniugale, inserito nella misura di fr. 2'166.– mensili, è eccessivo e deve essere ridotto a fr. 1'191.30 per tenere conto della partecipazione dei tre figli, conviventi con il padre. L'istante precisa che _____ dovrebbe contribuire all'alloggio nella misura di fr. 541.50, _____ nella misura di fr. 180.– e _____ nella misura di fr. 433.20. Il Pretore, nonostante la motivazione del decreto impugnato, non ha tenuto conto dell'onere di locazione integrale, poiché ha

considerato come reddito del padre la partecipazione dei figli ai costi di alloggio. Tale ragionamento può essere fonte di equivoci. In concreto è preferibile ispirarsi al metodo indicato dalla dottrina più recente (Spycher, *Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden*, Berna 1996, pag. 156) e inserire nel fabbisogno del marito solo la quota di locazione che gli è riconosciuta, dandosi il caso prudentemente stimata. Agli atti manca qualsiasi indicazione sulla scadenza del contratto di locazione per l'alloggio attuale, di modo che non è possibile fare previsioni sulla possibilità, per il marito, di ridurre a breve termine i suoi costi di locazione. È vero che il convenuto vive con i tre figli, di cui uno solo è autosufficiente dal profilo finanziario, mentre gli altri due non sono in grado di coprire con il loro reddito di apprendista neppure il minimo di base del diritto esecutivo e non potrebbero trovare alloggio autonomamente. Nella situazione familiare attuale, tuttavia, l'onere di alloggio è eccessivo rispetto alle entrate familiari e il marito non può pretendere di mantenere inalterato il tenore di vita precedente. Appare quindi equo considerare nel fabbisogno del marito un onere di locazione personale di fr. 1'190.– mensili, come ammesso del resto dalla moglie. Ciò premesso, la partecipazione mensile dei figli alle spese domestiche (fr. 680.–) non deve figurare tra i redditi del marito, vista la correzione del suo fabbisogno, limitato alle sue necessità personali.

E. 5

L'istante contesta ancora l'inserimento nel fabbisogno dell'appellato dell'onere fiscale corrente, stimato dal Pretore in fr. 300.– mensili, argomentando che le imposte del biennio 1993/94 ammontavano a fr. 2'954.10 annui e che il reddito del marito non raggiungerebbe il minimo imponibile nel periodo 1995/96, tenuto conto del suo obbligo alimentare. La critica è solo in parte pertinente. Intanto l'appellante dimentica che oltre all'imposta cantonale di fr. 2'555.10 annui e a quella federale di fr. 399.– annui, indicate nel gravame (pag. 5), il convenuto è tenuto a pagare anche quella comunale, che a _____ non è sicuramente inferiore al 90% della cantonale. Per il periodo 1993/94, dunque, l'onere fiscale mensile supera largamente quanto ammesso dal Pretore e può prudentemente essere stimato ad almeno fr. 450.–. Dalla dichiarazione fiscale 1995/96 (richiami, _____) risulta invero che il reddito imponibile del convenuto sarebbe di fr. 21'691.– (inferiore di fr. 5'000.– al biennio precedente), ciò che da un sommario esame sembrerebbe tradursi in un onere fiscale complessivo di fr. 100.– mensili. La relativa tassazione non è però agli atti e non spetta quindi al giudice civile sostituirsi all'autorità fiscale, soprattutto nell'ambito di una procedura provvisoria, basata sulla verosimiglianza. Tenuto conto della tassazione notificata nel 1995 e di quella ancora pendente, che si rivelerà forse più favorevole al contribuente ma che per il momento non è nota, si può prudentemente stimare in fr. 300.– l'onere fiscale corrente del marito. L'appello risulta di conseguenza infondato. II. Sull'appello adesivo

E. 6

L'appellante adesivo contesta di dovere un contributo alimentare alla moglie poiché quest'ultima vivrebbe in concubinato e sarebbe mantenuta dal convivente. La pretesa di mantenimento nei confronti del marito costituirebbe pertanto un abuso di diritto. Nella fattispecie la convivenza della moglie con un altro uomo è ammessa. La circostanza non consente però di trarne le conseguenze auspiccate dall'appellante adesivo. L'appellante convive con un altro uomo dall'agosto 1995, ma tutto si ignora dei loro rapporti personali, in particolare per quel che concerne il lato economico e gli impegni eventualmente assunti dal convivente nei confronti dell'istante (DTF 118 II 225). Non si può quindi dedurre dalla

semplice circostanza della vita comune che tra i due conviventi esiste un rapporto di coppia assimilabile a un matrimonio per l'intensità dei legami personali, spirituali ed economici (DTF 118 II 235). A maggior ragione nell'ambito di una procedura provvisoria, limitata alla verosimiglianza (Rep. 1994 235). La durata della relazione è del resto relativamente breve e il fatto che l'istante abbia atteso quasi dieci mesi prima di presentare una domanda di contributo alimentare ancora non configura un abuso di diritto. È infatti possibile, a determinate condizioni, ottenere un contributo alimentare con effetto retroattivo di un anno (art. 173 cpv. 3 CC, applicabile per analogia nell'ambito dell'art. 145 cpv. 2 CC; DTF 115 II 201; I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 nella causa M. contro M.). In conclusione, quindi, al momento attuale non sono dati sufficienti elementi per far ritenere che la pretesa di mantenimento della moglie configuri abuso di diritto e al riguardo l'appello adesivo non ha buon esito.

E. 7

In via subordinata, l'appellante adesivo sostiene di non poter essere tenuto a versare un benché minimo contributo, vista la sua situazione finanziaria. Egli rileva che nel suo fabbisogno devono essere inseriti i premi di cassa malati per _____ e _____, che non sono in grado di provvedere ai loro costi con il modesto reddito di apprendista. La critica non è fondata. Come già rilevato dal primo giudice, nel fabbisogno di un coniuge devono essere considerati solo i costi personali. Gli oneri relativi ai figli minorenni sono già compresi nel loro fabbisogno, calcolato secondo le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù di Zurigo, e non devono pertanto più essere inseriti nel fabbisogno dei genitori. Il marito non può pertanto includere nel proprio fabbisogno personale costi relativi ai figli. Per quanto concerne i figli maggiorenni non autosufficienti, questi possono esigere di essere mantenuti dai genitori solo nella misura in cui questi ultimi siano finanziariamente in grado di provvedervi, ossia dispongano del 120% del loro fabbisogno (DTF 118 II 97), ciò che non è manifestamente il caso in concreto. D'altra parte il contributo per un figlio maggiorenne in formazione (art. 277 cpv. 2 CC), in denaro o in natura, va definito una volta assicurato il fabbisogno dei figli minorenni, che non devono cadere nel bisogno (I CCA, sentenza del 14 febbraio 1993 nella causa Z. contro Z.). Per quel che concerne la partecipazione di _____ alle spese dell'economia domestica, la censura è priva di interesse poiché dal reddito determinante dell'appellante adesivo è stata stralciata la partecipazione dei figli alle spese domestiche, di modo che il suo fabbisogno è stato calcolato in funzione delle sue mere necessità personali. L'appellante adesivo contesta ancora, abbondanzialmente, il fabbisogno dell'istante, che a suo parere deve essere ridotto a fr. 1'282.50 per tenere conto del fatto che il minimo di base del diritto esecutivo sarebbe di fr. 685.–, pari alla metà di quello ammesso per coniugi e che in realtà l'alloggio a disposizione della moglie è occupato non solo dal convivente, ma anche dai figli di costui. La critica non può essere condivisa. In primo luogo il minimo esistenziale di un coniuge che vive in economia domestica con terzi (convivente, figlio maggiorenne, genitori ecc.) non è la metà di quello per coniugi, ma – in via analogica – quello per “persone che vivono presso parenti” (nel senso della tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, pubblicata dalla camera di esecuzione e fallimenti (Rep. 1993 265), ossia fr. 925.– (I CCA, sentenza del 4 giugno 1996 nella causa R. contro R.). L'onere di alloggio, poi, deve essere calcolato in funzione delle concrete necessità di un coniuge e l'importo di fr. 860.– ammesso dal Pretore appare adeguato per una persona sola.

E. 8

Il marito chiede infine che si tenga conto nel suo fabbisogno degli oneri di mantenimento verso _____ nella misura almeno di fr. 500.– mensili, così come previsto dalla tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Egli osserva che il fabbisogno della figlia è di almeno fr. 1460.– secondo le citate raccomandazioni e che alla ragazza non si può chiedere di partecipare al proprio mantenimento, visto il modesto reddito di cui essa beneficia. I criteri cui si attiene questa Camera per determinare il fabbisogno di figli minorenni sono già stati evocati (consid. 1 in fine). Il Pretore ha fatto capo alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996) ammettendo per _____ un fabbisogno di fr. 975.– mensili, corrispondente a quello di un figlio in una fratria di tre. Ora, in concreto _____ è l'unica figlia minorenni dei coniugi; si giustifica pertanto di prendere in considerazione le raccomandazioni relative al mantenimento di un figlio unico tra i 17 e i 20 anni, che prevedono un fabbisogno in denaro di fr. 1300.– mensili, esclusa la cura e l'educazione prestata in natura dal genitore affidatario, valutata fr. 160.–. Le raccomandazioni predette si rapportano, orientativamente, a redditi coniugali di circa fr. 7'000.– mensili. In concreto le entrate della famiglia ammontano a fr. 3'911.– e tenuto conto delle circostanze appare opportuno ridurre l'importo in questione di un 10%. Ne consegue che il fabbisogno complessivo di _____ è di fr. 1'314.– mensili, di cui fr. 1'170.– in denaro e il resto in cura ed educazione. Ci si potrebbe invero chiedere, nella fattispecie, se l'ammontare per cura ed educazione non debba essere compreso nel fabbisogno in denaro della giovane, visto che il padre, genitore affidatario, già lavora a tempo pieno (I CCA, sentenza del 12 marzo 1996 in re W. S. contro S.). Il quesito può tuttavia rimanere indeciso, dal momento che nella fattispecie le risorse della famiglia sono appena sufficienti per coprire il fabbisogno in denaro della figlia. A detta del Pretore il padre deve provvedere alla figlia solo con l'importo di fr. 300.– mensili, poiché quest'ultima ha un reddito di fr. 500.– mensili e non le è stata chiesta alcuna partecipazione alle spese della famiglia. Tale motivazione è a dir poco ambigua. In realtà il primo giudice ha posto a carico del padre un contributo di fr. 495.– (fr. 300.– più fr. 195.– di quota di alloggio secondo le raccomandazioni di Zurigo) e a carico della figlia il residuo di fr. 480.–. È quindi vero che il Pretore non ha imposto alla figlia minorenni di partecipare alle spese domestiche, ma in contropartita egli l'ha obbligata a partecipare al suo mantenimento con quasi tutto il suo reddito di apprendista. In situazioni finanziarie di particolare disagio il guadagno di un figlio minorenni apprendista può invero – entro certi limiti – essere posto in deduzione del contributo alimentare a carico dei genitori (Böhler/Spühler , Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 156 ad art. 157). La misura della partecipazione esigibile dal figlio dipende dalle circostanze concrete (Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 480 nota 16 con richiami). Nella fattispecie, viste le disagiate condizioni della famiglia, si può ragionevolmente pretendere che la figlia partecipi al proprio mantenimento con fr. 200.– mensili, ma non oltre poiché alla giovane deve pur essere lasciata la disponibilità di un certo spillatico per le proprie spese correnti. Il fabbisogno in denaro che dovrebbe essere coperto dai genitori è pertanto di fr. 970.– mensili.

E. 9

In conclusione il fabbisogno mensile della moglie rimane fissato in fr. 1'990.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona convivente fr. 925.–, quota parte alloggio fr. 860.–, premio cassa malati fr. 167.50, assicurazioni fr. 37.80), quello per il marito in fr. 2'661.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona convivente fr. 925.–, quota di alloggio fr. 1'190.–, premio cassa malati fr. 246.70, imposte fr. 300.–) e quello per la

figlia minorenni in fr. 970.– mensili (tenuto conto della sua partecipazione di fr. 200.–). In sintesi, il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue: reddito del marito (compresi assegni familiari) fr. 3911.— reddito della moglie fr. —.— fr. 3911.— fabbisogno del marito fr. 2661.70 fabbisogno della moglie fr. 1990.30 fabbisogno residuo della figlia fr. 970.— fr. 5622.— ammanco fr. 1711.— reddito del marito fr. 3911.— ./ fabbisogno minimo fr. 2661.70 somma destinata alla famiglia fr. 1249.30 Il convenuto non può di conseguenza versare in favore della famiglia più di fr. 1249.30 mensili, avendo diritto di conservare per sé almeno il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). Il problema è quello di sapere in che misura tale importo debba essere ripartito fra moglie e figlia minorenni. Attribuire alla madre l'intera differenza fra reddito e fabbisogno personale del padre equivarrebbe a favorire l'istante rispetto alla figlia. Non si deve dimenticare tuttavia che in concreto la madre è sgravata da ogni contributo, finanziario o in natura, verso la figlia. Il padre sopprime sia a parte del fabbisogno in denaro (oltre all'alloggio) sia al fabbisogno in natura (cura ed educazione). Dovesse stanziare metà dell'importo disponibile in favore della moglie, egli si troverebbe a dover ricorrere all'assistenza pubblica per coprire il fabbisogno scoperto della figlia minorenni, con effetti psicologici negativi. Occorre anche evitare di compromettere la formazione professionale della giovane, che dovrebbe terminare il prossimo 31 luglio 1998 (contratto di apprendistato, doc. I, inc. _____ ./ _____). Nella ponderazione degli interessi contrastanti di madre e figlia minorenni, al momento appare più importante consentire alla giovane di terminare in serenità e senza eccessive preoccupazioni finanziarie la propria formazione professionale. La disponibilità del marito rispetto al proprio fabbisogno deve quindi essere equitativamente attribuita in primo luogo alla figlia minorenni, per coprire il suo fabbisogno in denaro. In tal modo anche la madre contribuisce, indirettamente, al mantenimento della giovane. Al marito può di conseguenza essere imposto di versare per la moglie un contributo alimentare mensile di fr. 300.– (disponibilità fr. 1249.30 meno fr. 970.– per la figlia, arrotondati), quanto meno fino al 31 luglio 1998. Ne deriva che l'appello principale deve essere respinto e quello adesivo accolto parzialmente.

E. 10

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico dell'appellante per il gravame principale, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili di appello. Per il gravame adesivo il marito ottiene causa vinta solo parzialmente e si giustifica pertanto ripartire gli oneri processuali a metà e compensare le ripetibili. L'esito dei ricorsi comporta la modifica del dispositivo pretorile sulle spese e le ripetibili, che devono essere sopportate dall'istante nella misura dei 9/10. La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere accolta limitatamente all'appello adesivo, l'appello principale apparendo sprovvisto sin dall'inizio di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello principale è respinto. II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono a carico di _____, che rifonderà a _____ fr. 700.– per ripetibili di appello. III. L'appello

adesivo è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato: 1. L'istanza è parzialmente accolta nel senso che, in modifica del dispositivo n. 1 del decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 28 giugno 1996, _____ è tenuto a versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la prima volta dal 1° luglio 1996, fr. 300.– a titolo di contributo alimentare in favore della moglie. È fatto ordine alla _____, via _____, _____, di trattenere mensilmente dallo stipendio percepito dal signor _____, _____, l'importo di fr. 300.– e di versare tale somma direttamente alla signora _____ k, sul conto corrente postale n. _____ - _____ - _____ in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal prossimo stipendio. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.– è posta nella misura di 9/10 a carico dell'istante e nella misura di 1/10 a carico di _____ . _____ rifonderà a _____ l'importo di fr. 1100.– per ripetibili ridotte. IV. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____ - _____ limitatamente all'appello adesivo. V. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono per la metà a carico di _____ e per l'altra metà a carico di _____, e per essa, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Le ripetibili sono compensate. VI. Intimazione: – avv. _____ - _____, _____; – avv. _____, _____ o.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente: _____ La segretaria: _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.